

(N. 2030)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1951 (V. Stampato N. 2251)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di 2 miliardi ad integrazione dei fondi suddetti.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-51 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sarà effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi

con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951.

Il personale nominato può essere destinato a prestare servizio, sia presso l'amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 3.

La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico, economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.),

di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è prorogata fino al 31 marzo 1952.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.